

I DECRETI MUSSI RIAPRONO I GIOCHI

Per orientarsi tra le innovazioni ed i cambiamenti nel "cantiere università"

di Marica Spalletta

Emanati il 16 marzo 2007 dal ministro dell'università, i decreti Mussi per il riordino delle classi e dei corsi di laurea triennali e magistrali rappresentano al tempo stesso un *punto di arrivo* ed un *punto di partenza* nel complesso e tortuoso percorso che l'università italiana ha intrapreso negli ultimi anni: da quando, cioè, i vecchi ordinamenti quadriennali sono andati in pensione, lasciando spazio ad una nuova architettura articolata su due cicli formativi¹.

I decreti che in questa breve analisi ci proponiamo di richiamare nei loro elementi caratterizzanti – mettendone dunque in risalto pregi e difetti – rappresentano infatti un *punto di arrivo* rispetto a quanto è stato fin qui fatto: sono passati quasi otto anni dal varo della riforma che, nel 1999, ha radicalmente modificato l'assetto del sistema formativo universitario e l'esperienza maturata ha suggerito la necessità di apportare dei correttivi al sistema.

Tuttavia, questa esigenza di razionalizzare e semplificare l'esistente, che si traduce nelle importanti novità che i decreti introducono, fa sì che essi possano essere considerati anche un *punto di partenza*: gli obiettivi, le linee guida, le novità che essi contengono sono infatti i pilastri su cui dovrà costruirsi l'università del futuro.

Un'università che, oggi più che mai, auspica che vengano chiusi i lucchetti del cantiere che la vede protagonista ormai da quasi dieci anni. Dieci anni di riforme, controriforme, riforme delle riforme, il cui risultato – in molti hanno scritto – è stato quello di minare le basi del nostro sistema formativo, rendendolo assai poco attraente per studenti e docenti, troppo spesso costretti ad emigrare altrove – con grave disagio per loro stessi e grave danno per il paese – pur di garantirsi una formazione coerente con gli obiettivi che la Strategia di Lisbona² impone per la futura "Europa della conoscenza".

Ma, e questa è una considerazione di cui non si può non tener conto, è vero anche che la responsabilità della crisi in cui versa il nostro sistema formativo non può essere attribuita solo ed esclusivamente a coloro che – nella loro veste istituzionale di responsabili del dicastero dell'università – si sono succeduti negli anni, correggendo ciascuno i lavori in corso nel "cantiere università". La questione è, infatti, prima di tutto concettuale e poi, solo poi, tecnica: come ha di recente sottolineato Fulvio Esposito, Rettore dell'università di Camerino, l'università italiana può essere paragonata ad una grande casa in costruzione, «grande e complessa; mentre si sistema un'ala dell'edificio, si aprirà un cantiere in un'altra zona: oggi qui si apre un cantiere sui processi formativi, si è già aperto quello della valutazione, si aprirà presto quello del reclutamento, dovremo accomodarci a predisporre anche quello delle regole ammi-

¹ In realtà, il Processo di Bologna – e le successive conferenze che, ogni due anni, hanno riunito i ministri dell'istruzione e dell'università dei paesi aderenti – prevede l'articolazione del percorso formativo in tre cicli: laurea triennale, laurea magistrale e dottorato di ricerca. In questa sede, ci limiteremo a considerare solo i primi due cicli.

² Il Consiglio europeo di Lisbona (2000) rappresenta senza dubbio la pietra miliare delle politiche europee in materia di formazione. Il documento che ne sintetizza i lavori – noto appunto come Strategia di Lisbona – si propone l'obiettivo di fare dell'Europa, entro il 2110, «l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale» (in <http://europa.eu/scadplus/printversion/it/cha/c00003.htm>).

nistrative [...] e dovremo aprire il cantiere dei meccanismi di governo, perché una *responsabilità diffusa* è garanzia di efficienza e controllo democratico, viceversa una responsabilità dispersa diventa *irresponsabilità* e finisce per lasciare che l'arbitrio di pochi sia di ostacolo alla realizzazione di un sistema basato su trasparenza, merito ed equità per tutti»³.

Ad avviso del Rettore non bisogna, dunque, inorridire ogniqualvolta, per definire l'attuale status in cui versa l'università, viene utilizzata la parola "cantiere" o, peggio ancora, demonizzare i tentativi di migliorare l'esistente: è necessario, invece, andare oltre l'antologia di luoghi comuni che all'università vengono spesso riferiti. L'università che – e qui Esposito ricorda quanto in passato affermato da Piero Tosi, già presidente della CRUI – «ha imparato che l'attività di progettazione del nuovo non ha un termine, ma che essa è costante, parallela all'attività di formazione e di ricerca. Stiamo imparando ad evitare la sensazione di confusione e di provvisorio che la verità e la novità generano, gestire i tempi e i ritmi dei cambiamenti, a rendere più efficace la nostra attività di comunicazione agli studenti e al pubblico»⁴.

L'università va quindi considerata come un «gigantesco *work in progress*», per usare le parole di Mario Morcellini, presidente della Conferenza dei Presidi delle facoltà e dei corsi di laurea in *Scienze della comunicazione*: un «progetto assolutamente strategico per il paese», un *cantiere*, «metafora forse abusata, ma che resta interessante perché in grado di sottolineare gli aspetti critici e le ambivalenze del momento attuale»⁵. L'università, in sintesi, come frutto di un lavoro congiunto, che dovrebbe vedere coinvolti, ciascuno per la propria parte, le Istituzioni nazionali ed europee, gli atenei, gli studenti.

1. Il ruolo dell'università nell'Europa della conoscenza: il Processo di Bologna

La riforma Mussi, abbiamo detto in precedenza, rappresenta l'ultimo step di un lungo percorso di riorganizzazione dei sistemi universitari, che ha visto coinvolti molteplici paesi europei, comunitari e non. Alla base di questa grande riforma sta senza dubbio la necessità di uniformare, quanto meno a livello dell'architettura formale, i diversi sistemi di istruzione superiore presenti nei paesi europei, così da facilitare la leggibilità e comparabilità dei titoli di studio, la mobilità di studenti ed insegnanti, il riconoscimento delle qualifiche professionali, l'accesso al mondo del lavoro in parità di condizioni.

A queste esigenze risponde la Dichiarazione di Bologna. Essa prevede infatti l'adozione di un percorso formativo universitario articolato in due cicli (*bachelor/master*), dove il conseguimento del diploma di primo livello è condizione indispensabile per poter accedere alla laurea c.d. *master*. Nello stesso tempo, stabilisce un sistema comune per l'assegnazione dei crediti attraverso l'applicazione del sistema ECTS (*Sistema europeo di trasferimento ed accumulazione dei crediti*), originariamente utilizzato nell'ambito del programma *Erasmus*.

Il Processo di Bologna rappresenta dunque un punto di svolta per quanto riguarda l'assetto dei sistemi universitari europei: «la riforma dei cicli – osserva Piero Tosi – era tesa

³ Lo scorso 1° febbraio l'università di Camerino ha ospitato un seminario di approfondimento sul tema *Università italiana - Università europea. La convergenza dei percorsi formativi da Bologna 1999 a Londra 2007*, i cui risultati costituiscono parte integrante del dossier con cui il ministro Mussi ha accompagnato i decreti di riforma. Tutti gli interventi sono disponibili sul sito del ministero dell'università (www.miur.it). Il passo citato è ripreso dal saluto introduttivo del Rettore dell'università di Camerino, Fulvio Esposito.

⁴ Piero Tosi, cit. in *Ivi*.

⁵ Mario Morcellini – Nicola Vittorio, *Pensare la didattica. Obiettivi e linee-guida per una discussione nell'università italiana*, intervento al seminario *Università italiana – Università europea*, cit.

ad aumentare la qualità del capitale umano [...], facendo accedere al primo livello il maggior numero di giovani e al secondo quelli avviati alle specializzazioni e alla costruzione delle élite. Nessuno, credo, può negare l'importanza della svolta epocale rappresentata dal Processo di Bologna nella nuova dimensione europea»⁶. Tuttavia, notevoli difficoltà hanno accompagnato la sua concreta applicazione, in primis nel nostro paese: «abbiamo vissuto – ha affermato il sottosegretario all'università, Luciano Modica – come spesso capita nel nostro paese, una situazione un po' paradossale: siamo stati tra gli iniziatori del Processo di Bologna, attraverso la firma alla Sorbona di quattro soli ministri europei: italiano, francese, tedesco e britannico di questo grande movimento che nel 1998 è iniziato. Abbiamo ospitato la riunione che ha dato il via nel 1999 a questo percorso. Siamo stati il primo paese, in assoluto, che nel novembre 1999, quattro mesi dopo la riunione di Bologna, varava una riforma dei curricula allineata con le strategie europee, eppure abbiamo percorso questo Processo di Bologna, questi anni, questi ormai lunghi otto anni, li abbiamo percorsi in modo faticoso, in modo talora lento, in modo anche molto controverso nell'opinione pubblica accademica e nell'opinione pubblica generale»⁷.

2. L'avvio del cantiere

L'Italia è stata dunque uno dei primi paesi ad adeguarsi alle novità introdotte dal Processo di Bologna. Appena quattro mesi dopo la firma della Dichiarazione, il ministero dell'università emana infatti il decreto n. 509⁸, con cui il sistema universitario viene assoggettato ad nuova architettura: il percorso formativo viene infatti scisso in due distinti cicli, il primo triennale, il secondo biennale, ciascuno dei quali si conclude con il conseguimento di un titolo. A differenziare i due cicli sono principalmente gli obiettivi formativi: le lauree triennali (o di I livello) devono garantire l'acquisizione di metodi e contenuti scientifici generali e di specifiche conoscenze professionali; compete invece alla laurea specialistica (o di II livello) la formazione più avanzata, adeguata all'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Il decreto n. 509 viene modificato in misura sostanziale nel 2004, allorquando il ministro Moratti emana il decreto n. 270 che, fino ai recenti decreti Mussi, è stato il testo di riferimento per quanto riguarda l'articolazione e gestione del sistema formativo universitario. Il decreto conferma l'architettura del 3+2, ma stabilisce una cesura tra i 180 crediti richiesti per la laurea triennale ed i 120 previsti invece per la specialista (che d'ora in poi verrà definita "laurea magistrale"): il biennio non è più considerato parte di un percorso formativo articolato su 300 crediti, bensì come un momento formativo specifico. A rafforzare questa impostazione, il decreto prevede che, già dopo il I ciclo, si possa conseguire il titolo di *dottore*, mentre ai laureati magistrali spetterà quello di *dottore magistrale*.

Il decreto 270 conferma invece l'autonomia degli atenei nella predisposizione dei regolamenti didattici, e di conseguenza per quanto concerne l'articolazione dei piani di studio, le

⁶ Piero Tosi, *Formazione e ricerca, elementi fondanti di una università per il Paese*, intervento al seminario *Università italiana - Università europea*, cit.

⁷ Luciano Modica, *Cambiare nel presente per restare nel futuro*, intervento al seminario *Università italiana - Università europea*, cit.

⁸ In realtà qualcosa già era stato fatto con l'approvazione della legge n. 127/1007 (*Autonomia didattica e innovazione dei corsi di studio a livello universitario e postuniversitario*) e con la successiva *Nota di indirizzo sull'autonomia didattica*, inviata nel 1998 dall'allora ministro Berlinguer.

modalità di svolgimento della tesi di laurea, la verifica delle attività formative, le modalità di valutazione della preparazione iniziale dello studente, i servizi di orientamento, le modalità di conseguimento dei titoli di studio.

Per quanto riguarda l'articolazione dei piani di studio, ogni corso di laurea richiede un certo numero di crediti (variabile da corso a corso) nelle c.d. "attività formative qualificanti", a loro volta distinte in "attività formative di base" e "attività formative caratterizzanti".

Le altre attività formative, egualmente necessarie per il conseguimento del titolo di studio, sono invece distinte in:

- a. attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
- b. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d. attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- e. attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Nei due anni che seguono l'emanazione del decreto n. 270, l'università continua ad interrogarsi sul suo futuro e, da più parti, si invoca un nuovo intervento, questa volta realmente risolutivo dei problemi che la riforma ha fatto venire alla luce: proliferazione degli atenei, soprattutto di quelli telematici, e delle sedi universitarie; dispersione sul territorio di corsi di laurea spesso avulsi da una adeguata struttura universitaria (ad esempio dipartimenti o centri di ricerca); aumento dei corsi di laurea, con frequente ricorso ad attivazione di "corsi fotocopia"; numero elevato di esami per ciascun corso di laurea, con difficoltà a calibrare il carico di lavoro rispetto ad un numero di crediti assai esiguo; incremento delle docenze a contratto, di gran lunga superiore a quelle impartite dai docenti di ruolo.

3. I decreti Mussi: cambia l'università. E la qualità?

A queste ed a tutte le altre molteplici istanze che, negli ultimi anni, sono venute tanto dalla comunità scientifica, quanto dalle istruzioni quanto, e forse soprattutto, dalla società civile, cerca di dare risposta il progetto di riforma cui il ministro Mussi ha lavorato nei dodici mesi che hanno seguito il suo insediamento al dicastero dell'università.

Gli obiettivi che la riforma Mussi si propone di realizzare sono quelli indicati nelle *Linee guida per la definizione dei nuovi ordinamenti didattici e per la progettazione dei percorsi formativi di primo e di secondo livello*⁹: migliorare la qualità dei percorsi e la loro coerenza

⁹ In www.miur.it.

con gli obiettivi; correggere e ribaltare alcune tendenze negative emerse nella prima applicazione della riforma; incentivare la mobilità degli studenti, in un'ottica di formazione a livello europeo e mondiale; innestare una diversa dinamica nella competizione tra gli atenei, che abbia finalmente come riferimento solo e esclusivamente il criterio della qualità.

Per realizzare ciò, i decreti prevedono innanzitutto la riduzione delle classi di laurea che per la triennale, da 43, diventano 42; per la magistrale, da 104, scendono a 94. Così facendo, viene ridotto il numero di corsi fotocopia, che giustificavano la propria esistenza esclusivamente in virtù della loro appartenenza a classi di laurea diverse; al tempo stesso, si razionalizza la struttura di determinati ambiti, associando tra loro settori sostanzialmente simili e convergenti. Allo stesso modo, i decreti stabiliscono che un ateneo possa attivare più corsi di laurea afferenti alla medesima classe solo ove i corsi si differenzino per almeno 40/30 crediti, garantendo così una maggiore stabilità degli stessi. Ad assicurare che l'offerta formativa rimanga ampia e variata provvede la possibilità di attivare *curricula* specifici all'interno dei singoli corsi di laurea.

In secondo luogo, si prevede una riduzione del numero complessivo di esami o valutazioni di profitto: il decreto fissa infatti un tetto massimo di 20 esami per la triennale e di 12 per la magistrale. In questo modo, si avrà una didattica più compatta e coordinata, che eviterà la dispersione delle energie e dell'impegno da parte dello studente: per realizzare ciò, la riforma prevede un sensibile innalzamento dei crediti previsti per i singoli esami; tuttavia, ammette la possibilità che i suddetti corsi possano essere tenuti in forma collegiale da più docenti, ma con un'unica prova finale.

L'altro punto qualificante della riforma riguarda la semplificazione delle tabelle relative alle classi di laurea, che prevedono l'indicazione dei crediti esclusivamente per gli ambiti disciplinari che fanno capo alle attività formative di base e caratterizzanti. Scompaiono, dunque, tutte le voci precedentemente indicate nelle tabelle previste nel decreto ministeriale 4 agosto 2000. Per quanto riguarda le altre attività formative, il decreto richiama solo quelle previste alle lettere *a* (attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo) e *b* (attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare) dell'art. 12 DM n. 270, riservando loro rispettivamente 12 e 18 crediti per la laurea triennale, 8 e 12 crediti per la magistrale.

I decreti stabiliscono poi un tetto al riconoscimento delle conoscenze, competenze, abilità professionali, esperienze di formazione pregressa, che per le lauree triennali è fissato a 60 crediti, per le magistrali a 40. Così facendo, si circoscrive il fenomeno, negli ultimi anni dilagante, del "laureare l'esperienza", con tutto ciò che esso ha comportato. In altre parole, l'università si riappropria del suo diritto/dovere di attestare e certificare la preparazione dello studente, sia esso un giovane nel bel mezzo del suo percorso formativo o un professionista che vuole colmare la lacuna di una precedente formazione non portata felicemente a termine.

Infine, e questo probabilmente è uno dei punti più significativi dell'intera riforma – ed anche quello su cui il ministro si è mostrato più drastico – i decreti fissano i cosiddetti "requisiti minimi di docenza", ponendo di fatto uno stop al proliferare, spesso esagerato, di docenze "esterne". La riforma prevede infatti che l'attivazione di un corso di laurea triennale sia subordinata al fatto che almeno 90 dei 180 crediti siano insegnati da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori disciplinari e di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei (sulla base di specifiche convenzioni). Per le lauree magistrali, i requisiti minimi di docenza sono fissati a 60 crediti. A rendere ancora più complessa la vicenda, i decreti prevedono che ogni do-

cente in possesso dei requisiti di cui sopra possa essere conteggiato massimo due volte, su tutti i corsi di laurea triennale e magistrale, attivati in tutti gli atenei presenti sul territorio nazionale. Ne deriva che le università devono ipotizzare una migliore distribuzione dei propri docenti/ricercatori di ruolo, prevedendo la possibilità di colmare eventuali lacune di organico facendo ricorso non più a docenti esterni, bensì a personale incardinato nei ruoli dell'università. Naturalmente ciò impone un raccordo con la normativa in materia di reclutamento dei professori e ricercatori (compresi quelli a contratto), attualmente prevista nella legge n. 230/2005 e nel recente decreto legislativo n. 164/2006.

Queste dunque, le novità più significative che la riforma Mussi introduce. Per l'analisi dettagliata delle singole disposizioni rimandiamo alle pagine che seguono in allegato. Prima di concludere, però, è necessaria una considerazione sullo spirito che la riforma porta con sé, soprattutto per quanto attiene alla sua concreta applicazione. Su questo punto, i decreti parlano chiaro: le università potranno applicare i nuovi ordinamenti a partire dall'a.a. 2008/2009, ma comunque dovranno provvedere all'adeguamento entro e non oltre l'a.a. 2009/2010. La macchina, insomma, è stata messa in moto e non c'è modo di arrestare la sua corsa.

Per una ragione ben precisa: è in gioco la credibilità del sistema formativo universitario italiano, e la partita si deve giocare necessariamente sulla qualità. Sono emblematiche, in tal senso, le parole con cui il ministro si esprime nelle *Linee guida* a proposito del problema della qualità: «l'autonomia implica una competizione regolata fra le università. Il nostro paese ha necessità di formare un numero maggiore di laureati, e a questo scopo occorre ancora aumentare e migliorare l'efficienza del sistema soprattutto per quanto riguarda il primo livello. Tuttavia una competizione mirata principalmente ad attrarre numeri maggiori di iscritti, in modo sostanzialmente indipendente dalla qualità dell'offerta, è dannosa. Per questa ragione il sistema di finanziamento ordinario degli atenei, la dinamica di riequilibrio e incentivazione della qualità nella ripartizione del finanziamento medesimo, e la regolazione del finanziamento statale di ordine premiale concorreranno a scoraggiare e penalizzare le strategie volte a una mera espansione quantitativa. Il baricentro della competizione va spostato sulla qualità dell'offerta formativa, oltre che sulla produttività scientifica»¹⁰.

¹⁰ *Ivi.*

LA RIFORMA MUSSI NEL DETTAGLIO

ART. 1 (NORME GENERALI)

		TRIENNALE	MAGISTRALE
1.	Contenuto del decreto	<ul style="list-style-type: none"> - contiene la riforma delle classi di laurea triennale e magistrale - si applica a tutte le università: statali, non statali, telematiche 	
2.	Attivazione corsi di laurea	<ul style="list-style-type: none"> - viene ribadita l'autonomia degli atenei nell'attivazione dei corsi di laurea - ciascun ateneo sceglie la classe di laurea (o le classi, <i>vedi comma 3</i>) in cui attivare il corso 	
		<ul style="list-style-type: none"> - istituzione di 2 corsi di laurea afferenti alla medesima classe: possibile solo se le attività formative si differenziano per almeno 40 crediti 	<ul style="list-style-type: none"> - istituzione di 2 corsi di laurea afferenti alla medesima classe: possibile solo se le attività formative si differenziano per almeno 30 crediti
3.	Corsi di laurea riconducibili a 2 o più classi	<ul style="list-style-type: none"> - ogni studente, al momento dell'immatricolazione, sceglie la classe di laurea in cui intende acquisire il titolo di studio 	
		<ul style="list-style-type: none"> - la scelta diventa definitiva all'inizio del 3° anno 	<ul style="list-style-type: none"> - la scelta diventa definitiva all'inizio del 2° anno
4.	Regolamenti didattici	<ul style="list-style-type: none"> - ogni ateneo redige i regolamenti didattici nel rispetto delle norme previste dall'art. 11 del DM 270/2004 	
5.	Decorrenza della riforma	<ul style="list-style-type: none"> - i nuovi corsi di laurea vanno attivati a partire dall'a.a. 2008/2009 ed entro il 2009/2010 - dal 2010/2011 le vecchie classi di laurea sono soppresse - è fatta salva la possibilità, per gli studenti già immatricolati al momento dell'entrata in vigore della riforma, di concludere il corso di studi o di optare per i nuovi (<i>vedi art. 7</i>) 	
6.	Attuazione della riforma	<ul style="list-style-type: none"> - le università provvedono a dare attuazione alla riforma in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico 	
7.	Applicazione della riforma	<ul style="list-style-type: none"> - può riguardare anche un solo corso di laurea - nel caso in cui siano attivati più corsi di laurea della medesima classe, la riforma va applicata a tutti i corsi 	
8.	Disattivazione corsi esistenti	<ul style="list-style-type: none"> - all'attivazione dei nuovi corsi di laurea deve corrispondere la disattivazione dei corsi preesistenti 	
9.	Requisiti di docenza	<ul style="list-style-type: none"> - per ogni corso di laurea, almeno 90 crediti devono essere tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori disciplinari e di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei (sulla base di specifiche convenzioni) - ogni docente può essere conteggiato complessivamente 2 volte (su tutti i corsi di laurea triennali e magistrali, attivati in tutti gli atenei italiani) 	
		<ul style="list-style-type: none"> - per ogni corso di laurea, almeno 60 crediti devono essere tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori disciplinari e di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei (sulla base di specifiche convenzioni) - ogni docente può essere conteggiato complessivamente 2 volte (su tutti i corsi di laurea triennali e magistrali, attivati in tutti gli atenei italiani) 	



ART. 2 (CORSI INTERFACOLTÀ)

	TRIENNALE	MAGISTRALE
1. Corsi interfacoltà	- la scelta e le modalità di realizzazione sono demandate ai regolamenti di ateneo	

ART. 3 (ORDINAMENTI DIDATTICI)

		TRIENNALE	MAGISTRALE
1.	Attività formative: crediti e settori disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> - il regolamento didattico fissa il numero di crediti per ciascuna attività - la tabella ministeriale stabilisce i crediti minimi necessari ed i settori disciplinari delle attività di base e caratterizzanti 	
2.	Attività formative: crediti e settori disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> - se la tabella non stabilisce il numero di crediti per ciascun settore disciplinare, la scelta degli stessi è rimessa agli atenei 	
3.	Discipline caratterizzanti	<ul style="list-style-type: none"> - se nella tabella sono indicati più di tre ambiti disciplinari (senza indicazione specifica dei crediti), devono essere inserite nell'ordinamento didattico discipline afferenti ad almeno tre ambiti 	
4.	Crediti minimi	<ul style="list-style-type: none"> - obiettivo della riforma: solida preparazione evitando la dispersione su un numero eccessivo di discipline 	
		<ul style="list-style-type: none"> - numero minimo di crediti (12) per "attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo" (DM 270/2004, art. 10, comma 5, lettera a) - numero minimo di crediti (18) per "attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare" (DM 270/2004, art. 10, comma 5, lettera b) 	<ul style="list-style-type: none"> - numero minimo di crediti (8) per "attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo" (DM 270/2004, art. 10, comma 5, lettera a) - numero minimo di crediti (12) per "attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare" (DM 270/2004, art. 10, comma 5, lettera b)
5.	Attività formative ex DM 207/04, art. 10, comma 5, lettera a	<ul style="list-style-type: none"> - lo studente può scegliere liberamente tra tutti gli insegnamenti attività dall'ateneo - può scegliere anche di acquisire ulteriori crediti nelle discipline di base e caratterizzanti 	
6.	Prova finale	<ul style="list-style-type: none"> - il regolamento didattico stabilisce se la prova finale può essere sostenuta in lingua straniera 	
7.	Obiettivi formativi	<ul style="list-style-type: none"> - devono essere indicati tenendo conto dei risultati di apprendimento attesi (descrittori europei) e degli sbocchi professionali (attività classificate dall'ISTAT) 	
8.	Trasferimenti di studenti	<ul style="list-style-type: none"> - riconoscimento del maggior numero di crediti possibile - mancato riconoscimento dei crediti: adeguatamente motivato 	
9.	Trasferimenti nell'ambito della stessa classe	<ul style="list-style-type: none"> - i crediti riconosciuti non possono essere inferiori al 50% di quelli maturati - se il corso di provenienza è a distanza, la quota minima del 50% è garantita solo nel caso in cui il corso di provenienza risulti accreditato ex art. 2, comma 148 del decreto-legge 262/2006, convertito con legge 286/2006 	

ART. 4 (INSEGNAMENTI E CREDITI)

		TRIENNALE	MAGISTRALE
1.	Insegnamenti	- l'elenco degli insegnamenti è stabilito dalle singole strutture didattiche	
2.	Numero massimo di esami	- ogni insegnamento deve avere un numero congruo di crediti - si deve evitare la parcellizzazione delle attività formative	
		- numero massimo di esami o valutazioni di profitto: 20 - vanno favorite prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati; la valutazione finale, in questo caso, viene fatta collegialmente da tutti i docenti coinvolti	- numero massimo di esami o valutazioni di profitto: 12 - vanno favorite prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati; la valutazione finale, in questo caso, viene fatta collegialmente da tutti i docenti coinvolti
3.	Conoscenze e abilità professionali	- possono essere riconosciute le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente nonché conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso	
		- il numero massimo di credi riconoscibili è 60	- il numero massimo di credi riconoscibili è 40

ART. 5 (CREDITI, IMPEGNO, CONSEGUIMENTO TITOLO)

		TRIENNALE	MAGISTRALE
1.	Corrispondenza crediti-impegno	- ogni credito corrisponde a 25 ore di impegno medio	
2.	Impegno individuale	<ul style="list-style-type: none"> - quota dell'impegno orario che deve essere lasciata allo studio personale o ad altre attività formative individuale: non inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo - unica eccezione: se sono previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico 	
3.	Acquisizione del titolo di studio	- indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, possono accedere alla prova finale solo gli studenti che abbiano maturato 180 crediti , compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale	- indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, possono accedere alla prova finale solo gli studenti che abbiano maturato 120 crediti , compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale

ART. 6 (ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE)¹¹

		MAGISTRALE
1.	Ammissione ai corsi magistrali	- i regolamenti stabiliscono i requisiti curriculari per l'ammissione ai corsi magistrali
2.	Verifica	- i regolamenti stabiliscono altresì le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dello studente
3.	Pluralità di curricula	- possono essere previsti una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione

¹¹ Questa disposizione è prevista nel solo decreto relativo ai corsi di laurea magistrale.

ART. 7 (CONSEGUIMENTO TITOLO)¹²

		TRIENNALE	MAGISTRALE
1.	Titolo di laurea	- viene rilasciato dalle singole università	
2.	Denominazione dei corsi di studio	- non può fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne dei medesimi corsi	
3.	Rilascio certificato	- le università rilasciano altresì agli studenti un certificato che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo	

¹² Nel decreto relativo alle lauree magistrali le norme che seguono sono previste dall'art. 7, nel decreto relativo alle lauree triennali le medesime norme sono previste all'art. 6.

ART. 8 (NORME TRANSITORIE)¹³

		TRIENNALE	MAGISTRALE
1.	Studenti immatricolati prima dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti	<ul style="list-style-type: none"> - le università garantiscono la conclusione del loro percorso formativo - altresì, stabiliscono le modalità, per i suddetti studenti, di optare per le nuove classi di laurea e dunque per i nuovi ordinamenti 	
2.	Modifiche alle classi di laurea previste dal decreto	<ul style="list-style-type: none"> - nei primi tre anni di applicazione del decreto, modifiche tecniche alle tabelle potranno essere adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN 	

¹³ Nel decreto relativo alle lauree magistrali le norme che seguono sono previste dall'art. 8, nel decreto relativo alle lauree triennali le medesime norme sono previste all'art. 7.